

M U N I C I P I O

Osservazioni del Municipio al rapporto della Commissione delle petizioni sulla mozione n. 3010 degli onorevoli Roger Etter, Umberto Marra e Paolo Sanvido concernente il voto consultivo sulle rivendicazioni del CSOA/Il Molino

Lugano, 22 agosto

2003

All'on.do
Consiglio comunale

L u g a n o

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri,

richiamato l'art. 40 cpv. 6 del Regolamento comunale presentiamo le nostre osservazioni al rapporto 10 luglio 2003 della Commissione delle petizioni sulla mozione n. 3010 degli onorevoli Roger Etter, Umberto Marra e Paolo Sanvido, circa il voto consultivo relativo alle rivendicazioni del CSOA/Il Molino.

I mozionanti chiedono concretamente che, vista la storia dell'autogestione luganese a partire dall'occupazione abusiva degli ex Molini Bernasconi ed il vivo interesse suscitato da questa problematica nella cittadinanza, la stessa possa esprimersi con un voto consultivo sulle rivendicazioni del CSOA/Il Molino.

La Commissione delle petizioni considera la mozione irricevibile, in quanto non è possibile porre in votazione un quesito generico come quello proposto: "rivendicazioni del CSOA/Il Molino".

La Commissione non entra nel merito a sapere se la mozione sia irricevibile anche per il fatto che, come sostenuto dal Municipio, la competenza a convocare una votazione consultiva è del Municipio e non del Legislativo.

Il Municipio condivide le considerazioni della Commissione delle petizioni quando esprime che, nell'impossibilità di conoscere quali siano le rivendicazioni del CSOA/Il Molino, non si potrebbe in alcun modo procedere ad una votazione

consultiva.

Si ritiene comunque doveroso, per una migliore chiarezza della problematica, fare qualche osservazione sull'ammissibilità di una votazione consultiva.

La Costituzione del Cantone Ticino prevede all'art. 20 cpv. 1 l'obbligo da parte dei Comuni di raccogliere il consenso dei loro cittadini per poter modificare i loro confini, fondersi con altri Comuni e dividersi. Non esiste un'altra norma a livello di costituzione cantonale che autorizza esplicitamente i Comuni a procedere a votazioni consultive su altri oggetti. L'art. 12 cpv. 1 lett. b LOC definisce che nei Comuni dove è stato costituito il Consiglio Comunale, l'Assemblea comunale decide per scrutinio popolare sulle domande di iniziativa e di referendum. Secondo la dottrina le votazioni popolari su questioni comunali possono però avere luogo in forma consultiva in tutti i Comuni, anche laddove è stato costituito il Consiglio comunale (Ratti, Il Comune, Volume 1, pag. 451 con rimando all'Assemblea comunale a titolo consultivo e all'Assemblea comunale consultiva a scrutinio segreto, pag. 183-184). La facoltà di convocare una votazione consultiva rientra nell'autonomia residua del Comune (op.cit., Volume 3, pag. 1637-1638).

La competenza di indire una votazione consultiva è del Municipio (op.cit., pag. 183-184, capitoli "Assemblea comunale a titolo consultivo" e "Assemblea comunale consultiva e a scrutinio segreto", capitolo non rivisitato nel supplemento ai volumi 1,2,e,3 pubblicato nel 2003).

Riteniamo pertanto che la mozione in esame, avente come contenuto un oggetto che non rientra nella competenza del Consiglio Comunale, non adempie le condizioni poste dall'art. 67 cpv. 1 LOC.

P.Q.M.

Si invita codesto onorando Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. La mozione n. 3010 è irricevibile.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Vicesindaco: Il Segretario:

Avv. E. Pelli

A. Zoppi lic. oec. HSG

Ris.mun. 21.8.2003